

Schema di Decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta del riso, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

e

Il Ministro dello sviluppo economico

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 e in particolare l'Allegato II parte I, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

VISTO il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione ed in particolare l'articolo 60 del medesimo regolamento;

VISTA la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 maggio 2015 COM (2015) 204 *final*, sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente;

VISTA la legge 18 marzo 1958, n. 325 Disciplina del commercio interno del riso;

VISTO l'articolo 4, commi 1, 3, 4, 4-*bis* e 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari";

VISTA la risoluzione del Parlamento europeo P8_TA-PROV(2016)0225 del 12 maggio 2016 con cui la Commissione europea è stata invitata a dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto nonché ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti a base di carne, e a valutare la possibilità di estendere l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente o con un ingrediente prevalente, elaborando proposte legislative in questi settori;

CONSIDERATO che i risultati della consultazione pubblica, svolta ai sensi del richiamato articolo 4, comma 4-*bis*, della legge n. 4 del 2011, introdotto dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, mostrano l'elevato interesse da parte dei consumatori per l'indicazione del luogo di origine del riso;

CONSIDERATA la necessità, anche sulla base dei risultati della consultazione pubblica, di fornire ai consumatori un quadro informativo più completo sugli alimenti;

CONSIDERATA l'importanza attribuita all'origine effettiva dei prodotti e, in particolare all'origine del riso per la produzione di riso;

RITENUTO pertanto di introdurre, anche al fine di garantire una maggiore trasparenza verso i consumatori, una disciplina sperimentale dell'etichettatura del riso;

VISTA la notifica effettuata in data ... 2017 alla Commissione europea in applicazione dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011;

SENTITE le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e trasformazione agroalimentare e il Tavolo di concertazione del riso di cui al DM protocollo 3175 del 15 maggio 2016;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del ... 2017;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

DECRETANO

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al riso come definito dalla legge 18 marzo 1958, n. 325, di cui ai codici doganali 1006.
2. Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della vigente normativa europea.

Art. 2

(Indicazioni dell'origine del riso da riportare sull'etichetta del riso)

1. Sull'etichetta del riso devono essere indicate le seguenti diciture:
 - a) "Paese di coltivazione del riso": nome del paese nel quale è stato coltivato il risone;
 - b) "Paese di lavorazione": nome del paese nel quale è stata effettuata la lavorazione e/o trasformazione del risone;
 - c) "Paese di confezionamento": nome del paese nel quale è stato confezionato il riso;

Art. 3

(Indicazioni da riportare sull'etichetta del riso in caso di riso coltivato o lavorato in più paesi)

1. Qualora ciascuna delle operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), avvenga nei territori di più paesi membri dell'Unione europea o situati al di fuori dell'Unione Europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata, anche in assenza di miscele, possono essere utilizzate le seguenti diciture: "UE", "non UE", "UE e non UE".

Art. 4

(Disposizioni per favorire una migliore informazione dei consumatori)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle attività previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può definire apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal presente decreto.

2. Le indicazioni sull'origine di cui agli articoli 2, e 3 sono apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, non sia inferiore a 1,2 millimetri.

Art. 5

(Sanzioni applicabili)

1. Per le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni previste all' art. 4, comma 10, della dalla legge 3 febbraio 2011, n. 4.

Art. 6

(Clausola di mutuo riconoscimento)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo.

Art. 7

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale fino al 30 dicembre 2020.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico trasmettono alla Commissione europea entro il 30 settembre 2020 un rapporto sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

3. In caso di adozione da parte della Commissione europea di atti esecutivi ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 5 e 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativi ai prodotti alimentari di cui all'articolo 1, prima del 30 dicembre 2020, il presente decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi.

4. I prodotti di cui all'articolo 1, che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all'esaurimento scorte.

Il presente decreto è trasmesso al competente Organo di controllo, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entra in vigore dopo 90 (novanta) giorni dalla data della sua pubblicazione.

Roma,

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali

Il Ministro dello sviluppo economico